

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE

Servizio biodiversità

COMUNE DI MARANO

LAGUNARE-UD

ORGANO GESTORE



**PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DELLA RISERVA NATURALE
ISTITUITA AI SENSI DELLA L.R. N. 42/96 DENOMINATA "FOCI DELLO
STELLA" L.R. 30 SETTEMBRE 1996 N.42 ART.11**

APRILE 2019

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Servizio biodiversità

Comune di Marano Lagunare UD– Organo Gestore

PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DELLA RISERVA NATURALE ISTITUITA AI SENSI DELLA L.R. N. 42/96 DENOMINATA “FOCI DELLO STELLA”

L.R. 30 settembre 1996 n.42 art.11

NORME DI ATTUAZIONE

raggruppamento temporaneo di professionisti:

dott. nat. Matteo De Luca aspetti faunistici - CAPOGRUPPO

studio D:RH - arch. Paola Rigonat Hugues aspetti urbanistici e socioeconomici

dott.nat. Giuseppe Oriolo aspetti vegetazionali

dott.nat. Luca Strazzaboschi aspetti vegetazionali e relativi alle acque

REVISIONE APRILE 2019. Elaborato adottato con Deliberazione Consiglio Comunale di Marano n.16 del 15/5/2016 e modificato con DCC n. 39 del 17/10/2016; perfezionato a seguito di richiesta integrazioni della Regione sentito il Comitato Tecnico scientifico per le aree protette (CTS) del 27/09/2017 nel dicembre 2018. Elaborato sottoposto al parere CTS del 27/03/2019, modificato in accoglimento allo stesso nell'aprile 2019.

Sommario

Titolo 1. Disposizioni generali	4
Art. 1 - Natura, efficacia e finalità del Piano di Conservazione e Sviluppo	4
Art. 2 - Elaborati del Piano di Conservazione e Sviluppo.....	5
Art. 3 - Obiettivi generali e contenuti del Piano di Conservazione e Sviluppo	5
Art. 5 – Navigabilità.....	6
Art. 6 - Tutela della flora e della fauna	7
Art. 7 - Perimetri della Riserva e del PCS	7
Titolo 2. Disposizioni specifiche per gli ambiti della Riserva	8
Art. 8 - Zonizzazione	8
Art. 9 – Zona RN di tutela naturalistica.....	8
9.1. <i>Prescrizioni generali.....</i>	<i>8</i>
9.2. <i>Ambito RN1: barene Cuna Dolse</i>	<i>9</i>
9.3. <i>Ambito RN2: barene e canneti</i>	<i>9</i>
9.4. <i>Ambito RN3: isola dei Bioni e barene limitrofe.....</i>	<i>11</i>
9.5. <i>Ambito RN4: canali secondari.....</i>	<i>11</i>
9.6. <i>Ambito RN5: aree lagunari.....</i>	<i>12</i>
Art. 10 – Zona RG di tutela generale.....	12
10.1. <i>Prescrizioni generali.....</i>	<i>12</i>
10.2. <i>Ambito RG1 a: casoni e mote</i>	<i>13</i>
10.3. <i>Ambito RG1 b: aree di pertinenza a mote e casoni</i>	<i>15</i>
10.4. <i>Ambito RG2: barene punta del Baridel.....</i>	<i>15</i>
10.5. <i>Ambito RG3: canale fluviale.....</i>	<i>15</i>
10.6. <i>Ambito RG4: aree di barena per la stesura delle reti da pesca.....</i>	<i>16</i>
10.7. <i>Ambito RG5: canali lagunari, Verto grande a altre aree navigabili.....</i>	<i>16</i>
10.8. <i>Ambito RG6: argine perilagunare.....</i>	<i>17</i>
Art. 11 – Zona RP – aree per servizi.....	17
11.1. <i>Prescrizioni Generali.....</i>	<i>17</i>
11.2. <i>Ambito RP1: Approdo pubblico</i>	<i>17</i>
Art. 12 – Zone AC – area contigua	18
12.1. <i>Prescrizioni Generali.....</i>	<i>18</i>
Art. 13 – Norme urbanistico – edilizie e Linee Guida per i manufatti	18
Art. 14 - Interventi.....	21
Art. 15 - Punti di accesso alla Riserva	21
Art. 16 – Segnaletica	21
Art. 17 – Vincoli	22
Allegato 1.....	23
 Criteri per l’utilizzo del Logo	23

Titolo 1. Disposizioni generali

Art. 1 - Natura, efficacia e finalità del Piano di Conservazione e Sviluppo

1. Il Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) è redatto in conformità e con i contenuti di cui alla Legge Regionale 30 settembre 1996 n.42, sezione seconda, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esso riguarda le aree interessate dalla Riserva Naturale Regionale delle “Foci dello Stella” così come istituita dall'art. 45 della L.R. 42/96 e aree contigue.

Ai sensi dell'art.10 della L.R. 42/96, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Comune di Marano Lagunare è stato stipulato un Accordo di programma - approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 3360 del 7 novembre 1997 - per l'attuazione della Riserva Naturale Regionale della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella; tale documento fissa i principali parametri di riferimento, gli obiettivi ed i contenuti da soddisfare attraverso la redazione del presente PCS.

2. Il PCS:

- definisce il perimetro del territorio della Riserva, precisando quello provvisorio indicato dalla legge istitutiva;
- definisce, all'interno del territorio della Riserva, gli ambiti da suddividere in differenti zone;
- indica per ciascuna zona le modalità e gli eventuali parametri di intervento;
- indica le parti del territorio esterne alla Riserva ma da assoggettare a forme di tutela che garantiscano le connessioni con i valori naturalistici presenti nella Riserva;
- definisce gli interventi per lo sviluppo socio-economico e culturale della Riserva;
- definisce i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni alla Riserva.

3. Il PCS:

- è redatto per iniziativa della Amministrazione Regionale (ai sensi del 1° comma dell'art.15 della L.R. 42/96);
- è adottato (ai sensi del 1° comma dell'art.17 della L.R. 42/96) dall'Organo Gestore Comune di Marano Lagunare UD come definito dal 2° comma dell'art.31 della L.R. 42/96;
- è depositato, successivamente all'adozione, presso la segreteria del Comune di Marano Lagunare per consentire la proposta di osservazioni od opposizioni, e delle successive

valutazioni del Consiglio comunale, ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'art.17 della L.R. 42/96;

- è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art.17 della L.R. 42/96.

Le varianti al PCS seguono le medesime procedure.

L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione a favore dell'Organo Gestore, ovvero del Comune, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione.

Il PCS ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ai sensi dell'art. 214 della L.R. 26/2012.

4. il PCS non costituisce adeguamento al PPR approvato con DGR 1111/2018 e pertanto le prescrizioni d'uso previste nelle more dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione al PPR mantengono la loro funzione di salvaguardia fino all'adeguamento al PPR

Art. 2 - Elaborati del Piano di Conservazione e Sviluppo

Il Piano di Conservazione e Sviluppo è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa e relativi allegati;
- Norme di attuazione;
- Tavola 1 - Perimetro definitivo e zonizzazione;
- Tavola 2 - Interventi;
- Tavola 3 - Vincoli;
- Tavola 4 - Assetto proprietario;
- Relazione di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica che include la Relazione per la verifica di Significatività dell'incidenza e relativi allegati.

Art. 3 - Obiettivi generali e contenuti del Piano di Conservazione e Sviluppo

1. Il PCS persegue gli obiettivi e le finalità generali di conservazione, tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale della Riserva ed indica gli interventi di natura urbanistica, edilizia, infrastrutturale e paesaggistica funzionali e compatibili con tali obiettivi, o finalizzati alla riqualificazione ambientale. Persegue altresì le finalità di sviluppo socio-economico delle comunità locali compatibilmente con i fini conservazionistici attribuiti dalla legge alle Riserve naturali.

2. Il PCS, ai sensi dell'art.12 lett.b) della L.R.42/96, suddivide il territorio della Riserva in zone

RN, RG, RP indicando per ciascuna zona obiettivi, modalità ed eventuali parametri di intervento e individuando le attività da favorire ed incentivare. In particolare il PCS, ai sensi dell'art.12 lett.c) della LR42/96 definisce la perimetrazione provvisoria delle aree contigue AC avuto riguardo alle connessioni con i valori naturalistici presenti nella riserva.

Art. 4 - Prescrizioni geologiche al PCS

In ottemperanza al parere geologico prot.11629/P LLPP/ALP- UD/PG Uff SGEO del 4/5/2016 reso sul PCS dal competente Servizio ai sensi degli articoli 10 e 11 della LR 27/1988 (Norme sull' osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) e dell'articolo 20, comma 2, della LR 16/2009 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), il PCS prevede quanto segue:

- Deve essere rispettato quanto prescritto al capitolo n. 7 - “Pericolosità naturali e prescrizioni” della Relazione geologica;
- Sono ammessi esclusivamente gli interventi individuati dagli art. 13, Disciplina delle aree fluviali, art. 14 Preesistenze nelle are fluviali e art. 15 Criteri per la progettazione delle difese delle preesistenze in aree fluviali delle norme di attuazione del Progetto di PAIR. approvato con DGR 2278/2014 ed attualmente approvato in via definitiva con DPREg 28/20171

In allegato alle presenti Norme sono inseriti la relazione geologica ed il parere citati

Art. 5 – Navigabilità

Nelle more della emanazione di norme regolamentari che, ai sensi dell'articolo 18 della LR 42/1996 e in attuazione dell'articolo 8 del Regolamento delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella, approvato con D.P. Reg. 06.11.2003, n. 0404/Pres., disciplinino la circolazione dei veicoli a motore, la navigabilità per finalità turistiche e ricreative è regolamentata come definito nel Titolo secondo: Disposizioni specifiche per gli ambiti della Riserva delle presenti norme. Sono fatti salvi i provvedimenti di deroga emessi da parte dell'Organo gestore, per fini di ricerca, monitoraggio o per altre motivate situazioni e la navigazione per finalità legate alla pesca di professione.

Art. 6 - Tutela della flora e della fauna

Nelle more della emanazione di norme regolamentari che, ai sensi dell'articolo 18 della LR 42/1996 e in attuazione del l'articolo 8 del Regolamento delle Riserve naturali regionali della Valle Canal Novo e delle Foci dello Stella, approvato con D.P. Reg. 06.11.2003, n. 0404/Pres., all'interno della Riserva:

- è vietata la raccolta e detenzione di specie floristiche e faunistiche. Sono fatti salvi provvedimenti di deroga emessi da parte dell'Organo gestore per fini di ricerca, monitoraggio o per altre motivate situazioni.
- È vietata l'introduzione di individui di specie vegetali ed animali non autoctoni.

Art. 7 - Perimetri della Riserva e del PCS

Ai sensi della L.R. 42/96 il PCS contiene la perimetrazione del territorio della Riserva che precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata nella legge istitutiva.

Il perimetro istitutivo della Riserva è stato identificato, in via provvisoria, nell'allegato 1 alla LR 42/96, su base cartografica CTR 1:50.000.

In Allegato 3 alle presenti norme è contenuta la Descrizione del perimetro in 34 tratti, su base cartografica CTRN 1:5000 aggiornamento 2007.

Titolo 2. Disposizioni specifiche per gli ambiti della Riserva

Art. 8 - Zonizzazione

1. Il territorio della Riserva è suddiviso nelle seguenti zone:

- zona RN di tutela naturalistica;
- zona RG di tutela generale;
- zone RP aree per servizi;
- zona AC aree contigue.

Art. 9 – Zona RN di tutela naturalistica

9.1. Prescrizioni generali

La zona RN comprende gran parte delle aree della Riserva, le barene, i canneti, le aree d'acqua e alcuni canali minori.

L'area costituisce il nucleo fondamentale della Riserva delle Foci dello Stella. In queste zone si dovrà operare per conservare l'ambiente naturale, le specie presenti ed il paesaggio nella loro integrità;

9.1.a Sono ammessi:

- 1) interventi mirati alla valorizzazione delle peculiarità ambientali o al ripristino e restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico.
- 2) attività di gestione della Riserva principalmente indirizzate alla conservazione della biodiversità, alla ricerca scientifica e alla sperimentazione.

9.1.b. Sono vietati:

- 1) l'intervento di nuova edificazione.
- 2) la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche aeree quali tralicci e linee elettriche, antenne telefoniche e simili.
- 3) la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea.

9.1.c Al fine di evitare ridurre al minimo il disturbo dell'avifauna durante il periodo di nidificazione, migrazione e svernamento, gli interventi di tipo gestionale con finalità naturalistiche saranno soggetti a Verifica di significatività dell'incidenza (DGR. 1323/2014).

9.1.d. La *Zona RN di tutela naturalistica* è suddivisa nelle seguenti sottozone:

- *Ambito RN1: barene Cuna Dolse;*
- *Ambito RN2: barene e canneti;*
- *Ambito RN3: isola dei Bioni e barene limitrofe;*
- *Ambito RN4: canali secondari;*
- *Ambito RN5: aree lagunari.*

9.2. Ambito RN1: barene Cuna Dolse ed altro

In considerazione della presenza di una zona preferenziale di nidificazione degli aironi; dell'obiettivo di tutela assoluta della colonia di airone rosso (*Ardea purpurea*) e delle stazioni recentemente scoperte di *Zeuneriana marmorata*, e della nidificazione di Falco di palude *Circus Aeruginosus*

9.2.a. Sono vietati:

- 1) l'accesso all'area, salvo autorizzati dall'Organo gestore per scopi scientifici, di ricerca e di monitoraggio e di conservazione
- 2) qualunque tipo di intervento che non sia funzionale alla conservazione degli habitat e delle specie.

9.2.b. Sono consentiti, previa Verifica di significatività dell'incidenza (DGR. 1323/2014):

- 1) Gli interventi gestionali finalizzati alla conservazione dei frammenti di cladieto, cariceto e molinieto ancora presenti

9.3. Ambito RN2: barene e canneti

9.3.1. Norme generali per le barene ed i canneti:

a. Sono consentiti previa Verifica di significatività dell'incidenza (DGR. 1323/2014):

- 1) gli interventi finalizzati alla tutela naturalistica del sistema elfitico e delle barene.
- 2) gli interventi sull'idrodinamica dei siti che rendano possibile la preservazione e l'eventuale estensione, lungo le fasce di gronda, delle superfici a canneto o a barena.
- 3) interventi di consolidamento delle morfologie esistenti da realizzarsi secondo tecniche di ingegneria naturalistica ed in coerenza con le Misure IAN 08.1 e IAN 24.1 definite nel Piano di Gestione della Zsc/Zps IT3320037 (DGR. 719/2018).

b. Sono vietati:

- 1) attività ed interventi che pregiudichino la consistenza e lo stato dei luoghi interessati dai canneti.
- 2) interventi di bonifica e colmata.
- 3) movimenti di terra, scavi, depositi e discariche di materiali, fatti salvi gli interventi di cui al punto 9.3.1a 3).
- 4) l'introduzione di nuove specie non autoctone che comportino alterazione degli equilibri ecologici presenti.

9.3.2. Ambito RN2 - a: barene e canneti Taja grande

a. Vale quanto previsto ai commi a, b, dell'articolo 9.3.1. Norme generali per le barene ed i canneti.

9.3.3. Ambito RN2 - b: barene e canneti

a. Sono consentiti previa Verifica di significatività dell'incidenza (DGR. 1323/2014): gli interventi gestionali finalizzati alla conservazione dei frammenti di cladieto, cariceto e molinieto

b. È vietato l'accesso dal 31 gennaio al 31 di agosto, salvo specifiche e motivate autorizzazioni dell'Organo Gestore.

9.3.4 Ambito RN2 - c: barene e canneti di Canata

9.3.4.a Sono ammessi previa Verifica di significatività dell'incidenza (DGR. 1323/2014) gli interventi gestionali finalizzati alla conservazione dell'ecomosaico esistente.

9.3.4.b È vietata la navigazione nei ghebbi e nei canali interni salvo specifiche e motivate autorizzazioni rilasciate dall'Organo Gestore. Tali divieti devono essere tabellati.

9.3.5 Ambito RN2 - d: barene e canneti di Malfatta

a. Sono consentiti previa Verifica di significatività dell'incidenza (DGR. 1323/2014).

- 1) gli interventi gestionali finalizzati alla conservazione dell'ecomosaico esistente

b. È vietata:

- 1) la navigazione nei ghebbi e nei canali interni salvo specifiche e motivate autorizzazioni rilasciate dall'Organo Gestore. Tali divieti devono essere tabellati.

- 2) l'accesso dal 15 gennaio al 31 di agosto, salvo specifiche e motivate autorizzazioni dell'Organo Gestore.

9.3.6. Ambito RN2 - e: barene e canneti Tagliaduzza

a. Sono consentiti previa Verifica di significatività dell'incidenza (DGR. 1323/2014):

1) Gli interventi gestionali finalizzati alla conservazione dei frammenti di prato

b. È vietata:

1) la navigazione nei ghebbi e nei canali interni salvo specifiche e motivate autorizzazioni rilasciate dall'Organo Gestore. Tali divieti devono essere tabellati.

9.3.7 Ambito RN2 - f: barene e canneti Verto Grande

a. Il taglio della canna per la realizzazione dei casoni potrà essere effettuato, negli ambiti e sottoambiti in cui viene previsto dalle presenti norme, unicamente nei mesi di settembre, ottobre e novembre (Misura REN. 04.1 - DGR. 719/2018). L'intervento è localizzato in Tavola: 2 Intervento B1.

9.3.8 Ambito RN2 - g: barene dei Casoni

a. Sono consentiti gli interventi gestionali finalizzati alla conservazione delle praterie alofile.

9.4. Ambito RN3: isola dei Bioni e barene limitrofe

9.4.a. L'obiettivo di piano per l'ambito è la tutela naturalistica.

9.4.b Sono vietati:

1) la fruizione dell'area dal 1 dicembre al 30 giugno (Misura REG. 02.1 - DGR. 719/2018)

2) l'introduzione di nuove specie non autoctone che comportino alterazione degli equilibri ecologici presenti.

3) interventi di bonifica e colmata,

4) movimenti di terra, scavi, depositi e discariche di materiali,

9.4.c. Sono fatti salvi gli interventi per la realizzazione delle opere di mantenimento o e consolidamento delle barene da realizzarsi secondo tecniche di ingegneria naturalistica ed in coerenza con le Misure IAN 08.1 e IAN 24.1 definite nel Piano di Gestione della Zsc/Zps IT3320037 (DGR. 719/2018)

9.5. Ambito RN4: canali secondari

9.5.a. È vietato:

1) l'accesso e la navigazione lungo questi canali esclusi i soggetti autorizzati dall'Organo Gestore.

9.5.b. Sono consentiti:

- 1) interventi finalizzati al contenimento della vegetazione di sponda per mantenere libere le superfici d'acqua gestore nei mesi di settembre, ottobre e novembre.

9.5.c Tale divieto sarà opportunamente segnalato attraverso specifica cartellonistica o altra segnalazione, nelle aree preposte e previste dal successivo art.16.

9.5.d. Per motivate necessità l'Organo Gestore può concedere l'accessibilità ai canali di cui al presente articolo, verificato che tali attività non producano effetti negativi sugli habitat e le specie presenti.

9.6. Ambito RN5: aree lagunari

9.6.1. Norme generali per le aree lagunari

a. È vietata l'accessibilità alle acque libere e ai canali alle imbarcazioni e ai natanti di qualsiasi tipo. La navigazione è consentita esclusivamente per scopi di vigilanza, soccorso, tutela e ricerca o di pesca professionale.

b. Sono consentiti interventi connessi a ricerche e studi di natura archeologica autorizzati.

9.6.2. Ambito RN5 - a: aree lagunari minori

a. Vale quanto previsto ai commi a, b, del comma 9.6.1. Norme generali per le aree lagunari.

9.6.3 Ambito RN5 - b: aree lagunari maggiori

a. È consentita la formazione di nuove barene o il ripristino di barene da materiali di scavo, previa autorizzazione dell'Autorità competente. Tali interventi andranno realizzati in coerenza con le Misure IAN 08.1 e IAN 24.1 definite nel Piano di Gestione della Zsc/Zps IT3320037 (DGR. 719/2018). Il materiale utilizzato dovrà provenire prevalentemente dai sedimenti derivanti dalla ordinaria e straordinaria manutenzione dei canali (Misura REJ 09.1 definita nel Piano di Gestione della Zsc/Zps IT3320037 DGR. 719/2018).

Art. 10 – Zona RG di tutela generale

10.1. Prescrizioni generali

Le aree delimitate come zone RG di tutela generale sono costituite da più ambiti che comprendono aree miste di barene e canneti, i principali canali e le mote con casoni. In

queste zone l'obiettivo del PCS è quello di perseguire uno sviluppo attraverso attività compatibili con la conservazione della natura;

10.1.a Destinazioni d'uso. In questa zona si svolgeranno le attività della Riserva principalmente indirizzate alla ricerca scientifica, alla sperimentazione, alla didattica ed alla fruizione della Riserva stessa.

10.1.b Sono ammessi interventi di consolidamento e di incremento dei canneti ed il rafforzamento delle barene, compatibilmente con la normativa in vigore. Gli interventi dovranno combinarsi con contestuali azioni di cura e valorizzazione vegetazionale.

10.1.c Sono vietati:

- 1) l'intervento di nuova edificazione.
- 2) il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea.
- 3) la realizzazione di nuove reti e infrastrutture tecnologiche fisse (tralicci, cavidotti, etc.), sia aeree che al livello terra e sotterranee.
- 4) la dispiegatura e asciugatura delle reti da pesca ad eccezione dell'Ambito RG4 dove è consentita nelle modalità previste specificamente all'art.10.6.

10.1.d E' fatta salva la riedificazione in caso di incendio, calamità naturali, cedimento strutturale o vetustà.

10.2. Ambito RG1 a: casoni e mote

10.2.1. Proprietà e uso

a. Con riferimento alla comunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, di cui al prot. n. Fin 18486 SDCT/B-12/46, allegato alle presenti norme, il Comune di Marano Lagunare ha l'esclusiva proprietà delle mote.

b. Il Comune può dare in concessione per un periodo infranovenale, eventualmente soggetto a proroga, l'uso di un casone insistente sulle mote di proprietà ed eventuali manufatti di pertinenza a soggetti privati, disciplinando tale concessione attraverso un "Regolamento per i casoni in concessione" da sottoscrivere per accettazione nella concessione del Comune il quale determinerà, tra l'altro, l'eventuale canone annuale da corrispondere.

All'entrata in vigore del PCS il Comune dovrà definire i criteri per l'assegnazione delle concessioni e stabilirne le regole, nel rispetto della trasparenza e delle vigenti leggi.

10.2.2. Destinazioni d'uso e interventi ammessi

10.2.2.a. Destinazioni d'uso:

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle legate alle attività tradizionali e all'utilizzo ai fini della gestione e logistica della Riserva, anche con finalità ludico - turistiche, ricreative e didattiche, siano esse gestite dall'Organo gestore o da privati preventivamente e specificamente autorizzati come previsto al precedente comma 1.

Destinazioni d'uso vietate sono qualunque forma di attività turistico – ricettiva (bar, albergo diffuso, ristorante) che non sia direttamente collegata con l'attività didattica-turistico-ricreativa della Riserva.

10.2.2.b Categorie di intervento. Per gli edifici dei casoni e gli eventuali manufatti di pertinenza esistenti, nel rispetto dell' "art. 13 Norme urbanistico edilizie e linee guida per i manufatti" sono ammesse:

- 1) manutenzione ordinaria e straordinaria,
- 2) restauro e risanamento conservativo"
- 3) Solo nei casi e nelle modalità prescritte al successivo articolo 13 sono ammesse la ricostruzione e la ristrutturazione.

10.2.2.c Sono ammessi i seguenti interventi:

1) Le strutture adibite a servizi igienici dovranno essere di tipo chimico, fermo restando l'impossibilità di qualunque scarico in loco.

2) Il recupero, il ripristino e il consolidamento dall'erosione delle mote esistenti. Per questi interventi è previsto l'utilizzo di metodi e materiali tradizionali reperiti preferibilmente in loco utilizzando sedimenti derivanti dalla ordinaria e straordinaria manutenzione dei canali anche nelle aree definite RG3 (Misura REJ 09.1 definita nel Piano di Gestione della Zsc/Zps IT3320037 DGR. 719/2018) o pietrame nel rispetto della normativa vigente in materia di sedimenti

3) Previa autorizzazione delle autorità competenti sono consentiti interventi di protezione delle sponde limitatamente a quelli con tipologie di intervento e materiali ecocompatibili, che non producano danno agli elementi di pregio naturalistico interessati ed ai loro dinamismi, utilizzando anche palificazioni di legno e/o pietrame.

4) interventi per manufatti provvisori

Si definiscono tali gli interventi volti a far fronte a esigenze stagionali o transitorie per brevi periodi (massimo sei mesi) con la realizzazione di manufatti di minime dimensioni e realizzati in materiali leggeri consoni ad un armonioso inserimento nel contesto e perciò preferibilmente realizzati secondo quanto previsto per gli altri manufatti sulle mote ed agevolmente asportabili. (Vedi art.13.7)

Gli interventi saranno autorizzati ai sensi del successivo "art.10.2.2.e" delle presenti NdA, previa verifica delle disposizioni sovraordinate e di quanto prescritto dall'Organo gestore

Gli interventi dovranno combinarsi con contestuali azioni di cura e valorizzazione vegetazionale

10.2.2.c. Sono vietati:

- 1) Gli attracchi esistenti non possono essere aumentati in numero e dimensioni rispetto a quelli già esistenti per ciascuna mota.
- 2). Movimenti di terra e scavi, fatto salvo per ricerche e studi di natura archeologica se opportunamente autorizzati e fatti salvi il recupero, ripristino e consolidamento delle mote esistenti come previsto nel comma 10.2.2.b 2)
- 3) Tutti gli interventi che producono irrigidimenti irreversibili
- 4) Le recinzioni.

10.2.2.d. Le norme edilizie per gli interventi sugli edifici esistenti e le loro pertinenze sono regolate dal successivo Art. 13.

10.2.2.e Il PCS individua l'Ambito RG1a: casoni e mote, censiti per motivi paesaggistici e storico culturali, ai sensi della LR 19/2009 art. 16 comma 2.

10.3. Ambito RG1 b: aree di pertinenza a mote e casoni

- a. È vietato qualsiasi intervento di edificazione ovvero la realizzazione di manufatti provvisori.
- b. È vietata la messa a dimora di specie alloctone.
- c. Sono consentiti interventi sulla vegetazione finalizzati garantire il mantenimento dello stato di fatto del contesto anche sotto un profilo paesaggistico.

10.4. Ambito RG2: barene punta del Baridel

- a. È consentito il recupero, il ripristino e il consolidamento delle barene esistenti. Per tali interventi è previsto l'utilizzo di metodi e materiali tradizionali, incluso l'eventuale utilizzo delle tamerici.
- b. Sono consentiti interventi indirizzati al ripristino dei margini erosi, da effettuarsi con modalità e materiali compatibili, palificazioni di legno e/o pietrame e comunque in coerenza con le Misure IAN 08.1 e IAN 24.1 definite nel Piano di Gestione della Zsc/Zps IT3320037 (DGR. 719/2018)

10.5. Ambito RG3: canale fluviale

- a. È consentita la navigazione ai natanti a motore ed alle imbarcazioni autorizzate dall'Organo gestore. La navigazione lungo tali corsi d'acqua dovrà altresì essere compatibile con i valori ecologico-ambientali da salvaguardare e finalizzata ad una corretta fruizione della Riserva.

b. In tale ambito il limite di velocità è pari a 8 km/ora in coerenza con la Misura REG 08 definita nel Piano di Gestione della Zsc/Zps IT3320037 (DGR. 719/2018).

c. Le opere di dragaggio finalizzate a favorire la fruizione nautica del canale sono soggette a Valutazione d'incidenza (DGR 1323/2014). In esse dovranno essere considerati adeguatamente i siti di stoccaggio dei fanghi, prediligendo l'eventuale destinazione a consolidamento delle mote dall'erosione, nonché ponendo attenzione ed eventuali problematiche di carattere idraulico, nel rispetto della normativa vigente in materia di sedimenti.

d. Sono vietati tutti gli interventi che producono irrigidimenti irreversibili dei margini dei canali e degli elementi naturali interessati.

e. In fregio al corso d'acqua di cui al presente articolo, non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle indicazioni dei divieti della Riserva e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal Comune e dal successivo articolo 16.

f. È vietata la realizzazione di nuove strutture connesse all'uso dei bilanciamenti (pali, tiranti, capanni, ricoveri, ecc.) sulla sponda destra dello Stella rientrante nella Riserva, fatte salve quelle necessarie per mantenere o migliorare la funzionalità e la struttura delle bilance da pesca esistenti e destinate alla pesca professionale.

10.6. Ambito RG4: aree di barena per la stesura delle reti da pesca

a. Al fine di contenere l'erosione delle sponde, la dispiegatura ed asciugatura delle reti da pesca è consentita per una fascia di 10 metri, distanziata di almeno 3 metri dal bordo del canale.

10.7. Ambito RG5: canali lagunari, Verto grande a altre aree navigabili

10.7.a. È consentita la navigazione, il limite di velocità è pari a 8 km/ora in coerenza con la Misura REG 08 definita nel Piano di Gestione della Zsc/Zps IT3320037 (DGR. 719/2018).

10.7.b. Interventi ammessi:

1) Le opere di dragaggio finalizzate a favorire la fruizione nautica dei canali sono soggette a Valutazione d'incidenza (DGR 1323/2014). In esse dovranno essere considerati adeguatamente i siti di stoccaggio dei fanghi, prediligendo l'eventuale destinazione a consolidamento delle mote dall'erosione nel rispetto della normativa vigente in materia di sedimenti, nonché ponendo attenzione ed eventuali problematiche di carattere idraulico.

2). Sono consentiti ed auspicati tutti gli interventi, compatibili con gli obiettivi di tutela del sistema ambientale interessato, che pilotino i dinamismi naturali consentendo il riequilibrio idrodinamico del sistema dei bassifondi e ne consentano la conservazione. Considerato il grado di alterazione del sistema dovuto all'utilizzo

del canale dalla diportistica, sono altresì consentiti interventi di carattere sperimentale, anche al fine di definire criteri e modalità di intervento applicabili in contesti che presentino analoghe caratteristiche; tali interventi devono comunque essere autorizzati dai Soggetti preposti.

3). Al di fuori dei canali navigabili, è consentita la formazione di nuove barene o il ripristino di barene utilizzando materiali di scavo, previo autorizzazione dell’Autorità competente, in coerenza con le Misure IAN 08.1 e IAN 24.1 definite nel Piano di Gestione della Zsc/Zps IT3320037 (DGR. 719/2018). I bordi di contenimento dovranno essere realizzati mediante l'uso di materiali biodegradabili ed ecocompatibili e che ne consentano la reversibilità. Il materiale utilizzato dovrà provenire prevalentemente da i sedimenti derivanti dalla ordinaria e straordinaria manutenzione dei canali.

10.8 Ambito RG6: argine peri lagunare

- a. È favorita la gestione degli argini, tramite sfalci laddove siano presenti formazioni a prato e tramite controllo di neofite e rovi.
- b. È favorito il controllo o contenimento di *Amorpha fruticosa* e di *Myocastor coypus*
- c. Sono consentiti gli interventi finalizzati al contenimento della specie *Sus scrofa*.

Art. 11 – Zona RP – Aree per servizi

11.1. Prescrizioni Generali

L'area delimitata come zona RP per servizi è costituita dall'ambito che comprende l'approdo lungo il canale fluviale classificato RG3.

In questa zona l'obiettivo del PCS è quello di concentrare le aree funzionali alla logistica della Riserva quali: un approdo pubblico, aree di sosta temporanea per i visitatori.

11.2. Ambito RP1: Approdo pubblico

11.2.a. In queste aree sono ammessi:

- 1) gli interventi legati alle attività didattico-ricreative che non prevedano infrastrutture permanenti.
- 2) approdo pubblico. Fino all’adeguamento del PCS al PPR l’intervento non può ricevere autorizzazione paesaggistica

Art. 12 – Zone AC – area contigua

12.1.a. Le aree delimitate come Zone AC – aree contigue sono aree **collocate** a nord **est** della Riserva che comprendo le barene e il tratto di laguna che collega la riserva delle Foci dello Stella a Valle Canal Novo. L'area risulta essere già individuata dal PCS della Riserva Naturale Regionale di Valle Canal Novo sul limite meridionale della Riserva stessa. Il PCS è stato approvato con DGR 887/2018 ed è in vigore.

12.1.b. Obiettivo delle zone AC è il mantenimento di ambienti barenicoli integri, ecologicamente analoghi a quelli tutelati che garantiscono una naturale connessione tra le riserve FS e VCN, ed efficaci connessioni ecologiche con ambiti esterni alla riserva;

12.1.c Nella *Zone AC - Area contigua* di cui al presente articolo è vietato qualunque intervento che ne alteri gli attuali caratteri morfologici e naturalistici.

La disciplina del presente art.12.1.c trova efficacia ai sensi e nei termini di cui all'art.37 della LR 42/96

Art. 13 Norme urbanistico – edilizie e Linee Guida per i manufatti

Per gli interventi da effettuare sui casoni, sui manufatti di pertinenza, sugli spazi accessori e sulle mote sulle quali insistono tali manufatti, i principali criteri insediativi e costruttivi sono regolati dal presente articolo delle NTA.

13.2. I casoni sono storici edifici inizialmente strutturati per riporre gli attrezzi, per mangiare ma anche per ripararsi e per dormire stagionalmente, originariamente realizzati con struttura portante in legno e rivestimento in canna palustre, raggruppati in prossimità delle foci dello Stella, disposti su un'area di pertinenza sopraelevata con il riporto dei materiali di scavo, pietrame e arginature in palificazioni e/o strutture lignee. Oggi, in qualità di manufatti legati alla tradizione locale da tutelare, essi costituiscono un elemento essenziale del paesaggio lagunare.

13.3. I casoni esistenti nel perimetro della Riserva Regionale Naturale Foci dello Stella sono stati censiti nell'ambito della redazione del PPR e successivamente riferiti alle mote sulle quali insistono, le quali vengono a loro volta individuate con il Piano di Conservazione e Sviluppo (Tav. 1 Zonizzazione). Essi sono soggetti a criteri conservativi e/o migliorativi consoni all'elevato valore paesaggistico dei luoghi.

13.4. Gli interventi si conformeranno alle seguenti prescrizioni:

13.4.a. Sono vietati:

- 1) modificazioni percepibili e permanenti dello stato dei luoghi, fatti salvi gli interventi di ripristino naturalistico e di recupero del patrimonio edilizio esistente di interesse storico-culturale o identitario, quali i casoni (vedi art.30 Norme Tecniche del PPTR);
- 2) nuova edificazione,
- 3) attività estrattive,
- 3) impianti di depurazione
- 4) realizzazione di gasdotti, elettrodotti,

- 5) antenne per le telecomunicazioni,
- 6) linee telefoniche o elettriche e relative opere accessorie fuori terra. Sono fatti salvi gli eventuali impianti a rete interrati esistenti e gli interventi di interrimento di eventuali impianti aerei esistenti in quanto migliorativi dello stato dei luoghi.
- 7) riduzione della superficie di isole o zone affioranti, fatti salvi gli interventi di manutenzione dei canali lagunari
- 8) pannelli fotovoltaici e solari invasivi; nuove soluzioni tecnologiche possono essere valutate nelle opportune valutazioni paesaggistiche

13.4.b. Sono ammissibili, salvo il rispetto della normativa vigente e a condizione che garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche insediative, costruttive, delle tipologie, dei materiali e dei colori tradizionali del luogo, nel rispetto del successivo punto 13.5, 6 e 7 e delle finalità di miglioramento sottese alla normativa del presente ambito le seguenti categorie di intervento:

- 1) Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di interesse storico-culturale o identitario, quali i casoni, e dei relativi manufatti accessori di pertinenza.
- 2) Solo a seguito di incendio, calamità, cedimento strutturale o vetustà, sono ammessi gli interventi ristrutturazione e ricostruzione.

13.4.c. Sono ammessi, senza autorizzazione paesaggistica:

- 1) interventi di eradicazione di specie esotiche infestanti,
- 2) ripristino di habitat di interesse comunitario,
- 3) rinaturalizzazione di aree oggetto di calpestio o pavimentate, esclusivamente con specie autoctone locali ed ecotipi propri del sito.

13.5. Regole insediative per i casoni:

13.5.a. La mota e/o lo spazio di pertinenza devono essere curati e presentarsi privi di superfetazioni, accumuli e ingombri di materiale non necessario allo svolgimento delle attività coerenti con la destinazione d'uso.

13.5.b. Ai fini di una complessiva integrazione paesaggistica tutti i manufatti presenti sulla mota o sullo spazio di pertinenza dei casoni dovranno essere realizzati in modo da risultare costruiti con materiali naturali e connotare in modo omogeneo e armonioso l'insediamento.

13.6 Caratteristiche volumetriche dei casoni da rispettare nel caso di ristrutturazione e ricostruzione, fermo restando che tali categorie di intervento sono ammesse solo a seguito di incendio, calamità, cedimento strutturale o vetustà se finalizzati a valorizzare le caratteristiche volumetriche, materiche e insediative del casone tradizionale:

13.6.a Il corpo edilizio principale deve presentare:

- 1) una pianta semplice, priva di superfetazioni garantendo una facile lettura del volume principale,
- 2) una forma planimetrica rettangolare ad angoli smussati, tipica del casone tradizionale,

con il lato dalla parte dell'ingresso (lato corto) con la porta collocata al centro. Per ragioni di sicurezza è consentita la realizzazione di un'ulteriore porta sul lato lungo nel quale dovrà essere posta al centro. Tale porta sarà alta al massimo 1,90 m.

13.6.b La proporzione planimetrica del corpo edilizio del casone, dovrà rispettare un rapporto dimensionale tra i due lati di 1:1,5 o 1:1,7.

13.6.c La volumetria massima ammessa vuoto per pieno, sarà di **mc180** (equiparabili ad una superficie in pianta di **48 mq.** massimi) fatto salvo quanto al successivo punto 13.6.e.

13.6.d La copertura:

- 1) deve essere a falda inclinata, priva di lucernai, gronde e pluviali,
- 2) con pendenza unica minima di 45°.

13.6.e Il muro perimetrale dell'ingresso:

- 1) può raggiungere, in corrispondenza della porta, un'altezza pari a 2,10 m.
- 2) La porta di ingresso sarà alta al massimo 2,10 m.

13.6.f. In caso di calamità naturali, incendio, cedimento strutturale o vetustà, la ristrutturazione o la ricostruzione dei casoni e dei manufatti accessori dovrà essere realizzata con le stesse caratteristiche dimensionali della situazione preesistente come risultante dagli atti di ricognizione e aggiornamento.

In un'unica Relazione tecnico descrittiva di ricognizione e aggiornamento dello stato dei luoghi eseguita da professionista qualificato sarà appositamente documentato ogni manufatto con un rilievo fotografico eseguito in modo da descriverne lo spazio interno e le caratteristiche esterne e con un rilievo plani altimetrico quotato restituito in scala 1:100 e/o di maggior dettaglio; il tutto corredato anche da eventuali foto storiche. La Relazione suddetta deve essere protocollata e consegnata al Comune di Marano.

In caso che tale Relazione tecnico descrittiva di ricognizione e aggiornamento dello stato dei luoghi non sia già stata redatta e consegnata agli atti del Comune di Marano al momento dell'evento che ha causato la necessità di intervento (calamità naturali, incendio, cedimento strutturale o vetustà), sarà ammessa la sola costruzione del casone, senza volumi accessori, nei limiti dimensionali di cui al precedente comma 13.6.c.

13.7. Materiali ed elementi costruttivi di casoni e manufatti accessori:

13.7.a. Sono ammessi unicamente manufatti ed interventi realizzati con le tecniche ed i materiali tradizionali:

- 1) struttura portante formata da ritti e travature in legno con tamponamenti in reticoli di canne, rivestiti in canna;
- 2) tetto con struttura in legno e canne di copertura;
- 3) serramenti in legno, lasciato al colore naturale o dipinto secondo i colori propri della tradizione locale, con eventuali scuri in legno anch'esso lasciato al colore naturale

13.7.b. Qualora si prevedessero tecniche costruttive atte ad ottimizzare l'isolamento termico del casone e la sua durevolezza, la struttura principale del casone deve essere realizzata con le tecniche costruttive ed i materiali tradizionali di cui al precedente punto a. I rivestimenti e gli isolamenti, a parete e a pavimento, realizzati in altro materiale potranno

essere ricavati solo ed esclusivamente all'interno del casone.

Art. 14 - Interventi

1. Gli interventi previsti, descritti nella relazione illustrativa (Cap. 9.6) servono a migliorare lo stato generale della Riserva, ad aumentare la biodiversità complessiva e a favorire la localizzazione di eventuali attività antropiche in sintonia con tali obiettivi.

L'individuazione cartografica dei differenti ambiti nei quali attuare i rispettivi interventi previsti è riportata nella "Tavola 2 - Interventi"; all'interno di tale elaborato sono individuate le diverse tipologie di intervento previste nelle diverse zone individuate all'Art.8 Zonizzazione delle presenti Norme di attuazione.

Art. 15 - Punti di accesso alla Riserva

1. L'Organo gestore potrà collocare in corrispondenza degli accessi all'area della Riserva individuati nella "Tavola 2 - Interventi" la segnaletica e cartellonistica di cui al successivo art.16.

Art. 16 – Segnaletica e cartellonistica

1. La segnaletica turistica e la cartellonistica informativa per la fruizione e la navigabilità, di cui ai precedenti commi, dovrà essere collocata nei canali principali (sempre RG); inoltre potrà essere collocata all'esterno del perimetro della Riserva in prossimità degli ingressi dai canali, anche ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Regolamento della Riserva.

2. La realizzazione della cartellonistica all'interno dei percorsi fruibili dell'ambito dovrà essere coordinata con le "porte" esterne della Riserva in modo da promuovere il territorio dall'interno dell'ambito della Riserva e viceversa. La cartellonistica dovrà contenere: segnali di direzione, informazioni geografiche, distanze e velocità, divieti e prescrizioni, informazioni sui siti, sulla fauna e flora presenti.

Dovrà essere studiata graficamente in modo da orientare o disciplinare i comportamenti dei fruitori in modo semplice e immediato attraverso la redazione di uno specifico progetto della comunicazione e didattico concordato con l'Organo gestore o definito da quest'ultimo in coerenza con quanto definito sul tema dai risultati del progetto S.A.R.A. - Sistema Aree Regionali Ambientali - costituzione sistema regionale delle aree naturali, approvato con DGR 2164/07.

Sono utilizzate tipologie di scarso impatto ambientale e non dominanti sul contesto naturale da un punto di vista percettivo.

Art. 17 – Tutele

17. 1. Il territorio della Riserva è sottoposto alle seguenti ulteriori tutele:

Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 42/2004

Le aree della Riserva sono di interesse paesaggistico e sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 142, comma 1:

lett. a) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare

lett. c) fiumi torrenti e corsi d'acqua

lett. f) parchi e riserve naturali

lett. h) usi civici

Direttive comunitarie "Habitat" (Dir. 92/43/CEE) e "Uccelli" (Dir. 79/409/CEE),

Le aree della Riserva sono incluse nel Perimetro del sito della rete Natura 2000 per la salvaguardia della biodiversità ZSC e ZPS IT3320037. Nel sito è in vigore il Piano di gestione adottato con DGR 719/2018, e le disposizioni dell'art. 5 del DPR 357 del 1997 relative alla Valutazione di incidenza e della DGR 1323 del 2014 "Indirizzi applicativi in materia di Valutazione di incidenza".

Aree Ramsar

Le aree Ramsar sono regolate dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448 "Esecuzione della Convenzione del n. 190 relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 Febbraio 1971"

"Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20/03/2003. Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica. (Ordinanza 3274)"

Le costruzioni nelle aree della Riserva sono oggetto delle disposizioni per la Zona sismica 4, in cui rientra il territorio del Comune di Marano lagunare.

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAIR) dei bacini idrografici dei tributari della laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, del bacino idrografico del torrente Slizza e del bacino idrografico di Levante, approvato con DPR Reg. N. 28 01.02.2017 ai sensi dell'art. 14 della L.R. 16/2002 e pubblicato sul supplemento ordinario n.7 allegato al BUR n. 6 del 08/02/2017.

Le aree della Riserva sono oggetto delle disposizioni contenute nel piano approvato in vigore.

Allegato 1

Criteria per l'uso del Logo

Allegato 1 alle NA del PCS della Riserva Naturale Regionale Foci dello Stella



Il logo "Riserve Naturali Valle Canal Novo e Foci dello Stella" è il marchio che identifica le due Riserve naturali lagunari rispettivamente della "Riserva Naturale Regionale Valle Canal Novo" e della "Riserva Naturale Regionale Foci dello Stella".

1. L'uso del Logo è finalizzato a far conoscere l'esistenza delle due riserve e del loro patrimonio ambientale attraverso un veicolo di comunicazione, il logo stesso, il cui utilizzo può essere effettuato in differenti modi anche associato a luoghi, attività e prodotti non direttamente afferenti ai perimetri delle riserve.
2. Attraverso l'utilizzo del Logo si deve promuovere un sistema di riconoscibilità e di accreditamento di quelle imprese che, condividendo le finalità istituzionali delle due riserve, hanno assunto precisi impegni nell'adozione di comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente, concorrendo alla diffusione nel territorio della cultura e dei metodi della certificazione di qualità ambientale e più in generale dello sviluppo sostenibile.
3. Il Logo ha assunto anche una importante funzione nello sviluppo del marketing territoriale attuato dall'Organo gestore garantendo due principali funzioni:
 - garantire la qualità a chi visita le riserve;
 - promuovere gli operatori del territorio.
4. Il Logo potrà essere concesso qualora:
 - vengano finanziati e/o attivati interventi di miglioramento delle caratteristiche ambientali del territorio;
 - vengano effettuati interventi di miglioramento del territorio coerenti con le finalità perseguite dal regolamento delle due riserve;


- a titolo di riconoscimento alle organizzazioni (produttori o prestatori di servizi) che si impegnino a ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività;
 - il soggetto concessionario esegua interventi di miglioramento ambientale affinché tale contributo possa essere reso visibile presso i consumatori e i fruitori;
 - venga finanziato o eseguito lo sviluppo sostenibile attraverso l'adozione di tecniche di produzione rispettose dell'ambiente (come l'agricoltura biologica);
 - venga diffusa e valorizzata l'immagine del territorio delle due riserve presso gli abitanti del Comune di Marano e della Bassa Pianura Friulana ed i consumatori ad un più ampio livello.
5. Organo gestore concede l'uso del Logo alle Organizzazioni le cui attività o unità locali o strutture eseguano gli interventi e perseguano le finalità di cui ai precedenti punti. L'uso del Logo è inoltre concesso a quelle Organizzazioni che svolgono le proprie attività all'interno delle riserve.
6. Possono beneficiare dell'uso del Logo tutte le Organizzazioni operanti nei settori indicati di seguito:
- attività agricole;
 - attività collegate alla pesca e al pescato;
 - attività di trasformazione dei prodotti agro alimentari di provenienza locale;
 - attività di ristorazione e similari;
 - eventuali attività ricettive legittimamente presenti all'interno delle Riserve;
 - servizi di guida turistica e guida ambientale-escursionistica;
 - attività artigianali compatibili con l'ambiente che comportino la lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e/o naturali.
7. L'Organo gestore può revocare la concessione del Logo qualora nei confronti del concessionario fosse aperto un procedimento penale per reati di qualsiasi tipo e natura.
- I criteri minimi che l'Organizzazione deve assumere al fine di ottenere l'utilizzo del Logo sono:
 - riduzione del consumo energetico;
 - riduzione del consumo di acqua;
 - sensibilizzazione alla raccolta differenziata;

- compostaggio dei rifiuti organici;
 - agricoltura biologica;
 - divulgazione di promozione;
 - partecipazione alle iniziative delle riserve;
 - sensibilizzazione del personale alle tematiche ambientali;
 - promozione dei prodotti tipici;
 - attività di fruizione turistico-naturalistica.
8. Resta di esclusiva competenza dell'Organo gestore l'utilizzo del Logo per le attività didattiche di educazione ambientale.

Allegato 2 Parere geologico

1. Parere geologico sul Piano di conservazione e sviluppo della Riserva naturale “Foci dello Stella” n. 15/2016, ai sensi delle L.R. 27/1988, artt. 10 e 11 e L.R. 16/2009, art. 20, comma 2.
2. Relazione geologica per il piano di conservazione e sviluppo della riserva naturale regionale “Foci dello Stella”.

1 - *Giulio Ceccone* 29/4/16
 Ricevuto
 Controllato
 Esaminato
 Firmato
 Spedito
un
TT4

	
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio geologico	geologico@regione.fvg.it tel + 39 040 3774512 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Protocollo n.SGEO LLPP/ALP-UD/PG - 1 Al Comune di Marano Lagunare
 riferimento Piazza Olivotto n. 1
 Allegati: 1 plico. 33050 MARANO LAGUNARE
 Trieste, e, p.c.:

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

Prot.N. 0011626 / P - /
 Data 04/05/2016 Class.
 Prat: LLPP / ALP-UD/PG - 1 Off. SGEO

Alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
 pianificazione territoriale, lavori pubblici e università.
 SEDE

Oggetto: L.R. 27/1988, artt. 10 e 11 e L.R. 16/2009, art.20, comma 2. Istanza di parere geologico sul Piano di conservazione e sviluppo della Riserva naturale "Foci dello Stella".
 Parere n. 15/2016.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTA la nota dd. 22/3/2016, prot. n. 2135, pervenuta in data 30/3/2016, con la quale il Comune di Marano Lagunare, ha chiesto il parere geologico sullo strumento urbanistico specificato in oggetto;

VISTA la relazione geologica di data 16/10/2014 a firma di dott. geol. Avellino Masutto, con la quale è stata evidenziata la compatibilità tra le previsioni urbanistiche e le condizioni geologiche e idrauliche del territorio;

VISTA la nota del Servizio Difesa del suolo del 28/4/2016;

VISTA la relazione d'istruttoria di data 29/4/2016;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


sulla compatibilità tra le previsioni del Piano di conservazione e sviluppo della Riserva naturale "Foci dello Stella" e le condizioni geologiche del territorio con le seguenti prescrizioni:

- Deve essere rispettato quanto prescritto al capitolo n. 7 - "Pericolosità naturali e prescrizioni" della Relazione geologica.
- L'ambito del Piano di conservazione e sviluppo è compreso nella zona di laguna nel Progetto di piano per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR), approvato con deliberazione della Giunta regionale del 28/11/2014 n. 2278. Trattandosi di un ambito occupato da acque interne assimilabili alle aree fluviali sono ammessi esclusivamente gli interventi corrispondenti a quelli individuati dagli art. 13, 14 e 15 delle norme di attuazione del citato Progetto di PAIR.

Le presenti prescrizioni devono essere recepite in sede di adozione del Piano. Si precisa che il presente parere riguarda le tematiche di sicurezza idrogeologica del territorio e viene espresso esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui alla LR n. 27/1988 e L.R. n.16/2009 art.20 comma 2.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

ing. Fabrizio Fattor



Responsabile del procedimento: ing. Fabrizio Fattor, fabrizio.fattor@regione.fvg.it, tel. 0403774182
 Responsabile istruttoria: geol. Giulio Ceccone, giulio.ceccone@regione.fvg.it, tel. 040.3774966

2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

Il sito si colloca presso la piana costiera prospiciente la laguna di Grado e Marano. In questa zona i sedimenti sono per lo più sabbioso-limosi e le caratteristiche geomorfologiche sono quelle dell'ambito costiero a cui la zona è adiacente.



Figura 1 Corografia scala 1/40000 da CTRN

○ Ambito in studio

RELAZIONE GEOLOGICA RISERVA NATURALE REGIONALE FOCI DELLO STELLA

3 INQUADRAMENTO MORFOLOGICO E GEOLOGICO

Il sottosuolo in corrispondenza della zona indagata è caratterizzato da un livello antropico di bonifica che ha ripreso la morfologia di un sedime olocenico - olocenico marino.

Tale sedime è costituito da terreni limoso argillosi talora con ghiaie e sabbie limitate.




Figura 2 Carta delle quote 1/70000

Dalla carta delle quote risulta che vi sono ampie zone a livello del mare seppure le zone interessate da opere risultino sopraelevate.

RELAZIONE GEOLOGICA RISERVA NATURALE REGIONALE FOCI DELLO STELLA




Figura 3 Inquadramento Geologico

Dalla figura 3 si può notare come la zona sia caratterizzata da sedimenti composti da sedimenti limoso argillosi e si trova in prossimità ai pozzi di cui al CATASTO REGIONALE POZZI - 91-1 e 91-11. Sedimenti più sabbiosi si trovano più a est del sito in studio.

RELAZIONE GEOLOGICA RISERVA NATURALE REGIONALE FOCI DELLO STELLA



Legenda

- FOCI DELLO STELLA
- CORSI_ACQUA_STRAHLERLine
- CARTAGEO_TESSITUREDEPPolygon
- [Pattern] Sedimenti pelitici di colore grigio scuro, grigio verde o nero, argille molto molli
- [Pattern] Sedimenti pelitici molto sabbiosi di colore verdastro o nerastro.
- [Pattern] Sedimenti pelitico-sabbiosi di colore grigio verdastro o cenere, grigio plumbeo o nerastro.
- [Pattern] Sedimenti prevalentemente ghiaiosi talora con sabbie e limi limitati
- [Pattern] Sedimenti prevalentemente ghiaiosi, con sabbie e limi in percentuali varie, spesso inglobanti blocchi,
- [Pattern] Sedimenti prevalentemente ghiaioso-sabbiosi talora con limi limitati
- [Pattern] Sedimenti prevalentemente limoso-argillosi talora con sabbie e ghiaie limitate
- [Pattern] Sedimenti prevalentemente sabbiosi talora con ghiaie e limi limitati
- [Pattern] Sedimenti prevalentemente sabbioso-limosi talora con ghiaie limitate
- [Pattern] Sedimenti sabbiosi di colore grigio chiaro-beige
- [Pattern] Sedimenti sabbioso-pelitici di color grigio scuro.

Figura 4 Carta litologica 1/70000

Dal punto di vista geotecnico i terreni risultano piuttosto scadenti.

Ogni intervento dovrà essere corredato da adeguata relazione geologica e geotecnica.



Dott Geologo Avellino Masutto
GEOMAS Studio Associato

4 IDROLOGIA

La zona in questione appartiene alla bassa pianura friulana che dalla Linea delle Risorgive si estende sino al mare. A causa della ridotta permeabilità del mezzo filtrante e per la presenza in profondità di orizzonti sabbioso-argillosi, nell'area a sud di tale linea le acque della falda freatica dell'Alta pianura alimentano numerosi fiumi di risorgiva e una decina di falde artesiane più o meno profonde.

Nella Bassa pianura vi è la presenza di limitate zone con una falda freatica poco potente e contenuta in sedimenti superficiali da grossolani a fini, ma soprattutto lo sviluppo di più acquiferi artesiani articolati, riconoscibili a seconda dell'intervallo di profondità e degli orizzonti interessati. In pratica dopo un primo livello costituito da alternanze di livelli permeabili e livelli scarsamente permeabili dovuti alle differenti condizioni deposizionali della zona, da -20 m a -80 m dal livello marino e con potenza massima attorno alla decina di metri, si riconosce una falda artesianiana superficiale complessa.

Il livello freatico nel primo sottosuolo è collegato al livello mare.

La zona non è compresa nelle aree PAI 2012 dell'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza. Piave, Brenta Bacchiglione Carta della pericolosità idraulica

Per quanto riguarda la futura adozione di studi di pericolosità a livello regionale si può fare riferimento alla Direttiva 2000/60/CE piano di gestione rischio alluvioni visualizzando le aree allagabili con un tempo di ritorno di 100 anni nella tavola k12-hmp-r novembre 2013.



RELAZIONE GEOLOGICA RISERVA NATURALE REGIONALE FOCI DELLO STELLA




Figura 5 Pericolosità idraulica

 Dott. Geologo Avellino Masutto
 GEOMAS Studio Associato

RELAZIONE GEOLOGICA RISERVA NATURALE REGIONALE FOCI DELLO STELLA




Figura 6 Particolare pericolosità idraulica e zonizzazione prevista.

Dalla figura 9 si può notare come le principali aree di edificazione non ricadano in ambito di rischio idraulico secondo piano di gestione rischio alluvioni del Distretto Alpi Orientali.

5 MAREE ECCEZIONALI

I fattori componenti contribuenti al rischio allagamento sono

- Il livello marino medio
- La marea astronomica (luna, sole)
- La marea meteorologica
- Vento
- Differenze della pressione atmosferica, Sesse
- l'effetto delle onde (fino a ulteriori 1-2 metri)

Le quote inferiori a 2,5 m devono essere considerate critiche, suscettibili cioè di sormonti in occasioni di acque alte eccezionali, e quindi di allagamenti nell'immediato retroterra.

La quota di sicurezza degli argini è a + 3 m.s.l.m.

Dott Geologo Avellino Masutto
GEOMAS Studio Associato

RELAZIONE GEOLOGICA RISERVA NATURALE REGIONALE FOCI DELLO STELLA

Cfr Primi interventi di protezione civile in relazione al rischio di ingressione marina nelle aree costiere del Friuli Venezia Giulia e di esposizione al rischio della popolazione rispetto ad un evento meteo-marino estremo. PC 2010.

6 AZIONE SISMICA E CATEGORIA SOTTOSUOLO

Secondo la delibera della giunta regionale 6 maggio 2010 n°845 "Classificazione delle zone sismiche e indicazione delle aree di alta e bassa sismicità" Il Comune di Marano Lagunare è stato classificato come riportato di seguito:

Codice ISTAT	Comune	Nuove zone sismiche	Are di Alta/Bassa sismicità	Zone sismiche prevalenti (d.g.r. 2325/2003)
6030056	Marano	3	Bassa	4

7 PERICOLOSITA' NATURALI E CONCLUSIONI

Stante la tipologia di interventi, che si inseriscono in un ambiente lagunare e da quanto emerso dai sopralluoghi e dagli elementi ricavati da fonti bibliografiche si è in grado di affermare che non esistono sul sito studiato condizioni geomorfologiche, idrauliche, geologiche o sismiche che possano generare pericolosità incompatibili con il piano in oggetto pur prevedendo una costante interazione con il livello dell'acqua marina o di laguna.

Nelle realizzazioni andrà tenuta in considerazione la potenziale presenza di una lama d'acqua secondo quanto indicato al capitolo 5 ed al capitolo 6.

4 e 5

Si ritiene che le previsioni contenute nel piano di conservazione e sviluppo della riserva naturale regionale "Foci dello Stella" siano compatibili con le condizioni idrogeologiche del territorio con le seguenti prescrizioni :

Gli impianti tecnologici e le attrezzature sensibili qualora previste dovranno essere posizionate ad adeguata altezza dal piano del calpestio.

Ottobre 2014



Dot. Geologo Avellino Masutto
GEOMAS Studio Associato

Allegato 3 Perimetro definitivo. Descrizione per tratti

A tal fine quindi è stato effettuato l'adeguamento cartografico del perimetro, in ambiente GIS, prendendo come base la CTRN regionale in scala 1:5.000, aggiornata al 2007, le carte catastali dell'Agenzia del Territorio in scala 1:2000, aggiornata al 2010 e prendendo come riferimento principale gli elementi geografici e/o territoriali riconoscibili sul terreno (strade, piedi argine, canali ed idrografia ecc.).


Per ulteriore controllo della definizione dei confini è stato fatto riferimento anche alle ortofoto a colori dell'area di interesse aggiornate al 2014 e sono stati condotti puntuali sopralluoghi.

L'adeguamento è avvenuto in ambiente Desktop GIS (ESRI ArcGIS), utilizzando lo strumento di editing "Trace tool", che permette la coincidenza tra l'oggetto grafico creato e quello scelto come riferimento.

Il dato cartografico è prodotto nel sistema di riferimento ETRS-ETRF RDN 2008 e utilizza i criteri assunti nel Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n.1774 del 22 settembre 2017.

La descrizione dei confini viene fatta, in senso antiorario partendo dal manufatto posto a nord dell'idrovora Fraida, seguendo poi il limite comunale verso sud, poi verso ovest e infine verso sud fino al punto WGS84 lat 45.73253 long 13.09168. Da qui per capisaldo o per vertici proprietà catastali si segue la Sacca dell'Albera dapprima verso est e quindi verso sudest fino al canale Cialisia che si segue fino all'intersezione con la Littoranea Veneta, quindi verso nord est e nord sul Canale di Marano, da qui all'Isola dei Bioni e poi verso nord verso Casone Chiasellis, ancora verso nord e quindi verso nord ovest verso la parte meridionale della Secca di Muzzana; seguendo il piede esterno dell'argine si chiude al punto di origine.

I singoli tratti descritti vengono identificati con un codice univoco "ID" (presente anche negli attributi dello shapefile), il Comune dove si trovano, dove inizia e dove finisce il tratto descritto la descrizione di quello che è il perimetro in quel tratto ed eventuali precisazioni che riguardano il tratto descritto.



ID	Comune	Limite perimetro		Descrizione fisica del perimetro	Note e precisazioni
R_01	Marano Lagunare	da	Spigolo NW del manufatto identificato con coordinate (lat-long): 45.73803 – 13.10540	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.73787 – 13.10531		
R_02	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.73787 – 13.10531	Segue il limite amministrativo	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.73253 – 13.09168		
R_03	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.73253 – 13.09168	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con		

ID	Comune	Limite perimetro		Descrizione fisica del perimetro	Note e precisazioni
			coordinate (lat-long): 45.73227 – 13.09229		
R_04	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.73227 – 13.09229	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Vertice S 12Fo10		
R_05	Marano Lagunare	da	Vertice S 12Fo10	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.73238 – 13.09466		
R_06	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.73238 – 13.09466	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.73184 – 13.09765		
R_07	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.73184 – 13.09765	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.72944 – 13.09972		
R_08	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.72944 – 13.09972	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.72929 – 13.10084		
R_09	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.72929 – 13.10084	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.72807 – 13.10214		
R_10	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.72807 – 13.10214	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Bricola identificata con coordinate (lat-long): 45.72789 – 13.10255		
R_11	Marano Lagunare	da	Bricola identificata con coordinate (lat-long): 45.72789 – 13.10255	Bordo canale individuato su CTRN	
		a	Bricola identificata con coordinate (lat-long): 45.70912 – 13.12885		
R_12	Marano Lagunare	da	Bricola identificata con coordinate (lat-long): 45.70912 – 13.12885	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Bricola identificata con coordinate (lat-long): 45.70993 – 13.13182		
R_13	Marano Lagunare	da	Bricola identificata con coordinate (lat-long): 45.70993 – 13.13182	Bordo canale individuato su CTRN	

ID	Comune	Limite perimetro		Descrizione fisica del perimetro	Note e precisazioni
		a	Bricola identificata con coordinate (lat-long): 45.71361 – 13.14048		
R_14	Marano Lagunare	da	Bricola identificata con coordinate (lat-long): 45.71361 – 13.14048	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Bricola identificata con coordinate (lat-long): 45.71326 – 13.14425		
R_15	Marano Lagunare	da	Bricola identificata con coordinate (lat-long): 45.71326 – 13.14425	Bricole e Bordo canale individuato su CTRN	
		a	Bricola identificata con coordinate (lat-long): 45.74011 – 13.15770		
R_16	Marano Lagunare	da	Bricola identificata con coordinate (lat-long): 45.74011 – 13.15770	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.73874 – 13.14429		
R_17	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.73874 – 13.14429	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.74323 – 13.14299		
R_18	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.74323 – 13.14299	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.74426 – 13.14149		
R_19	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.74426 – 13.14149	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.74385 – 13.14084		
R_20	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.74385 – 13.14084	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.74402 – 13.14053		
R_21	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.74402 – 13.14053	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Confine N particella catastale 12Fo6		
R_22	Marano Lagunare	da	Confine N particella catastale 12Fo6	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.74729 – 13.14235		
R_23	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.74729 – 13.14235	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	Coincide con gli archi individuati nell'AC di VCN

ID	Comune	Limite perimetro		Descrizione fisica del perimetro	Note e precisazioni
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.74885 – 13.14016		
R_24	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.74885 – 13.14016	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	Coincide con gli archi individuati nell'AC di VCN
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.74985 – 13.13482		
R_25	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.74985 – 13.13482	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.75093 – 13.12906		
R_26	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.75093 – 13.12906	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.75281 – 13.11879		
R_27	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.75281 – 13.11879	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.75336 – 13.11861		
R_28	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.75336 – 13.11861	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.75383 – 13.11804		
R_29	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.75383 – 13.11804	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.75425 – 13.11661		
R_30	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.75425 – 13.11661	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.75337 – 13.11522		
R_31	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.75337 – 13.11522	Raccordo tra archi mediante segmento lineare virtuale	
		a	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.75323 – 13.11501		
R_32	Marano Lagunare	da	Caposaldo identificato con coordinate (lat-long): 45.75323 – 13.11501	L'arco segue il piede esterno argine (da CTRN) adeguato mediante fotointerpretazione	
		a	Fine piede esterno argine in prossimità del canale posto a E della Tenuta Regina		
R_33	Marano	da	Fine piede esterno argine in	Breve raccordo lineare tra	

ID	Comune	Limite perimetro		Descrizione fisica del perimetro	Note e precisazioni
	Lagunare		prossimità del canale posto a E della Tenuta Regina	archi	
		a	Inizio piede esterno argine in prossimità del canale posto a E della Tenuta Regina		
R_34	Marano Lagunare	da	Inizio piede esterno argine in prossimità del canale posto a E della Tenuta Regina	Segue piede argine esterno esclusa viabilità (da CTRN e Ortofoto AGEA 2014)	
		a	Spigolo NW del manufatto identificato con coordinate (lat-long): 45.73803 – 13.10540		